

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72

adunanza del 29/07/2015

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale - Approvazione tariffe relative al Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI). Anno 2015.

Consiglieri presenti alla votazione	
Emilio Bonifazi	*
Lecci Paolo	*
Lolini Mario	-
Panfi Roberto	*
Quercioli Mara	*
Bartolini Simone	*
Tancredi Veronica	*
D'Alise Biagio	-
Piandelaghi Daniela	*
Migliaccio Pietro	-
Biliotti Saimo	*
Laurenti Stefania	-
Mascagni Lorenzo	*
Tinacci Riccardo	*
Daviddi Maria Chiara	*
Rosini Stefano	*
Giorgi Francesco	*
Cossu Maurizio	*
Marchetti Simone	*
Tonelli Iacopo	*
Treglia Marcello	*

-
-
•
-
-
-
ķ
-
-
ķ
k
k

Presidente	Paolo LECCI
Segretario	Mario VENANZI
Scrutatori	Riccardo MEGALE
	Maurizio COSSU
	Veronica TANCREDI



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72

adunanza del 29/07/2015

IL CONSIGLIO

Premesso che, con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) - modificata dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02.05.2014, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 102 del 05.05.2014 - è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

Considerato che la IUC si compone:

- •dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- •di una componente riferita ai servizi, che si articola nel:
- °Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali

e nella:

°Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Visti, in particolare, i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii., recanti la disciplina della Tassa sui Rifiuti.

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 02/05/2014, i quali hanno modificato la disciplina della TARI.

Considerato quanto previsto dall'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, che testualmente recita: "... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...".

Richiamato l'art.52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate.

Visto il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale" approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 31 del 19/05/2014 e modificato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 29/05/2015.



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72

adunanza del 29/07/2015

Visto, in particolare, l'art. 21 del Regolamento di cui al punto precedente, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come previsto dall'art.1 comma 651, della L. n. 147/2013.

Visto il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa del tributo sui rifiuti.

Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

Dato atto che dal 01/01/2014 il servizio rifiuti dei Comuni delle Province di Grosseto, Siena e Arezzo non è più svolto in forma autonoma dai singoli Comuni ma in forma unitaria da un gestore unico, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica dall'ATO Toscana Sud, autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Tenuto conto che, in un sistema di gestione unitaria, come quello ad oggi in vigore, i Comuni non sono più nella condizione di costruire il piano economico e finanziario previsto dall'articolo 8 sopra citato in autonomia, in quanto è la stessa ATO Toscana Sud a stabilire i costi del servizio che ogni Comune dovrà corrispondere al gestore unico.

Considerato che in data odierna, con Deliberazione del Consiglio Comunale dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti trasmesso dall' ATO Toscana Sud per l'anno 2015, integrato con i costi sostenuti direttamente dall'Ente e con indicazione dei costi fissi e variabili relativi alla copertura delle riduzioni/agevolazioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina del tributo di che trattasi richiamato nei punti precedenti, e, quindi, anche il Prospetto Economico Finanziario (PEF), che ne costituisce parte integrante.

Considerato che le tariffe del tributo per l'anno 2015 di cui all'All. "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, sono state calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99, tenendo conto dei seguenti criteri:

-copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013;



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72

adunanza del 29/07/2015

-ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche come specificato nell'allegato schema di calcolo delle tariffe;

-previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall'art. 26 del Regolamento comunale del tributo;

-articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente Regolamento comunale per la disciplina del tributo "All.1";

-determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come specificato nell'allegata tabella;

-applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali pubblici o aree pubbliche o di uso pubblico secondo quanto previsto dall'art. n. 1 comma 662 della L. n. 147/2013; ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento del tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

-calcolo dei costi fissi e variabili, relativi alla copertura delle riduzioni/agevolazioni previsti dal Regolamento comunale per la disciplina del tributo, riportati nel piano finanziario.

Dato atto che, come risulta dal Piano Economico Finanziario 2015 redatto a cura del Servizio Ambiente, l'Indennità di Disagio Ambientale di cui al corrispettivo spettante al soggetto gestore dell'impianto S-Strillaie e dell'impianto C-Strillaie - riconosciuta al Comune di Grosseto - è stimata per un totale pari ad € 350.000,00.

Considerato che, in ogni caso, la disciplina della TARI conferma l'obbligo per i Comuni di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi delle discariche individuati dall'art. 15 D. Lgs. n. 36/2003 (comma 654).

Valutato nella determinazione degli oneri complessivi da finanziare per mezzo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015 di non fare riferimento all'importo stimabile mediante l'aggiornamento dei costi dell'anno 2014 con il tasso di inflazione programmata, al netto del recupero della produttività, come prescritto dalla formula del cosiddetto "metodo normalizzato", contenuta nell'allegato al D.P.R. 158/99, poiché la semplice rivalutazione monetaria dei costi del servizio sostenuti nell'anno 2014 non condurrebbe ad una stima concreta dei reali oneri prevedibili per il 2015.

Dato atto che nella determinazione delle tariffe TARI 2015 non è stato preso in considerazione lo scostamento TARI 2014 tra il gettito a consuntivo e quello a preventivo in considerazione del fatto che si ritiene opportuno attendere l'assestamento della banca dati a seguito della chiusura o riduzione delle utenze o variazioni di superfici soggette a tassazione per lo stesso anno. Secondo quanto



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72

adunanza del 29/07/2015

previsto, infatti, dall'art. 21 comma 2, del Regolamento Comunale IUC, "...omissis... è riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale: a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato."

Dato atto che, come disposto dal comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione.

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, con cui si stabilisce che il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 30 luglio 2015.

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espresso dal Responsabile del Servizio Tributi.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto lo Statuto Comunale.

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2015, le seguenti tariffe per il pagamento del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), determinate mediante l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, come specificato nell'allegato "A" della presente Deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale:



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72

adunanza del 29/07/2015

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	€ 1,86	€ 73,38
2 componenti	€ 2,03	€ 146,77
3 componenti	€ 2,21	€ 188,04
4 componenti	€ 2,38	€ 238,50
5 componenti	€ 2,53	€ 298,12
6 o più componenti	€ 2,66	€ 343,98

B) Utenze non domestiche

	Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	€ 1,37	€ 1,17
2	Cinematografi, teatri	€ 1,07	€ 0,91
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	€ 1,20	€ 1,02
4	Campeggi, aree sosta camper, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,90	€ 1,62
5	Stabilimenti balneari	€ 1,50	€ 1,27
6	Autosaloni, esposizioni	€ 1,23	€ 1,04
7	Alberghi con ristorante	€ 3,56	€ 3,03

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 6 di 9



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72

adunanza del 29/07/2015

8	Alberghi senza ristorante	€ 2,68	€ 2,28
9	Carceri, case di cura e riposo, caserme	€ 3,24	€ 2,76
10	Ospedali	€ 3,64	€ 3,10
11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 3,27	€ 2,79
12	Banche ed istituti di credito	€ 1,89	€ 1,60
13	Negozi abbigliamento, cartolerie, librerie, calzature, ferramenta e altri beni durevoli	€ 2,77	€ 2,36
14	Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai	€ 3,21	€ 2,72
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappetti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 1,99	€ 1,69
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 3,56	€ 3,02
	Idem utenze giornaliere	€ 7,11	€ 6,04
17	Attività artigianali tipo: barbiere, estetista, parrucchiere	€ 2,61	€ 2,22
18	Attività artigianali tipo: elettricista, fabbro, falegname, idraulico	€ 2,25	€ 1,91
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	€ 2,83	€ 2,40
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,85	€ 1,58
21	Attività artigianali di produzione beni specifici, aziende agricole	€ 1,89	€ 1,61
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 9,34	€ 7,95
	Idem utenze giornaliere	€ 18,69	€ 15,89
23	Birrerie, hamburgherie, mense	€ 6,78	€ 5,77
24	Bar, caffè, pasticcerie	€ 6,95	€ 5,91

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 7 di 9



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72

adunanza del 29/07/2015

	Idem utenze giornaliere	€ 13,91	€ 11,82
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi), supermercati	€ 5,19	€ 4,41
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 5,19	€ 4,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 11,67	€ 9,91
28	Ipermercati di generi misti	€ 4,49	€ 3,81
29	Banchi di mercato beni deperibili	€ 14,25	€ 12,10
	Idem utenze giornaliere	€ 28,49	€ 24,20
30	Discoteche, night club	€ 3,85	€ 3,27

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100 %.

- 2. Di dare atto che, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto pari al 5%.
- 3. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente Deliberazione hanno effetto dal 01 gennaio 2015.
- 4. Di dichiarare, con separata votazione, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 5. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015.



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72

adunanza del 29/07/2015

Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare in data 28.07.2015.

Richiamato il dibattito precedente (v. delib. n. 71), il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 18 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, Daviddi, Mascagni, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Tinacci, Cossu, Giorgi, Lecci, Marchetti, Tonelli, Treglia e Felicioni) e 3 contrari (Colomba, Ulmi e Gori), espressi dai consiglieri presenti.

(Rientrano i consiglieri Angelini e Rossi ed esce il consigliere Ulmi)

Dopodichè

IL CONSIGLIO

con 18 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, Daviddi, Mascagni, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Tinacci, Cossu, Giorgi, Lecci, Marchetti, Tonelli, Treglia e Felicioni) e 4 contrari (Colomba, Gori, Angelini e Rossi)

DELIBERA ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL PRESIDENTE Paolo Lecci IL SEGRETARIO GENERALE Mario Venanzi